

## DICHIARAZIONI ANNUALI

DI 28 giugno 1990, n. 167

Stefania Barsalini  
Giorgio Bellino  
Claudio Sabbatini

# Quadro RW, monitoraggio fiscale per attività estere

## È rilevante verificare la presenza di titolari effettivi

### IN SINTESI

#### COSA

Il quadro RW, interessato dalle norme relative al monitoraggio fiscale, ha lo scopo di verificare che non sfugga il gettito derivante dalla tassazione di redditi esteri in capo a soggetti residenti in Italia.

#### DA QUANDO

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e comunque entro 90 giorni da detto termine.

#### PER CHI

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

#### COME ADEMPIERE

Il quadro RW è un quadro, non reddituale, della dichiarazione dei redditi.

## SCOPO

L'assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale – con specifico riferimento all'indicazione nel quadro RW del modello Redditi delle attività detenute all'estero dai contribuenti residenti in Italia – consente all'Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto del **principio di tassazione su base mondiale** (cd. «*world wide taxation*») sancito dall'articolo 3, Dpr 917/1986 secondo il quale:

- > i soggetti non residenti in Italia sono tassati solo in relazione ai redditi ivi prodotti;
- > i soggetti residenti in Italia sono tassati in relazione ai redditi ovunque prodotti.

Importanti **modifiche**, rispetto all'impianto normativo iniziale, sono state apportate dall'articolo 9, legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. Legge europea 2013) che, tra l'altro, ha allineato la disciplina in oggetto con quella dell'antiriciclaggio di cui al Dlgs 231/2007, ha **ridotto** le **sanzioni** (calcolate in percentuale sugli importi non dichiarati, per omessa o errata compilazione del quadro RW) ed esteso l'obbligo di compilazione in esame ai **titolari effettivi** delle attività estere.

La difficile compilazione del quadro RW, anche per via della mole di informazioni richieste, ha indotto l'AIDC a produrre la denuncia 12 dicembre 2019, n. 14, per violazione della libertà di circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE) e del principio di proporzionalità (Corte di Giustizia Ue, 11 giugno 2009, causa C-155/08 e C-157/08).

## OBBLIGHI

Il DI 28 giugno 1990, n. 167 stabilisce **obblighi** in capo:

- › agli **intermediari finanziari** individuati dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5, Dlgs 231/2007 (tra di essi ricordiamo: banche, Poste Italiane Spa, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, compagnie di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, intermediari finanziari di cui all'articolo 106, Dlgs 395/1993). L'obiettivo è quello di arginare la perdita di gettito derivante dal mancato pagamento di attività estere che, in attuazione del principio di libera circolazione dei capitali all'interno della Ue, sono state svincolate dagli obblighi valutari. Gli intermediari devono rilevare e segnalare i trasferimenti transfrontalieri (da e/o verso l'estero di mezzi di pagamento) pari o superiore a 15.000 euro (articolo 1, Dl 167/1990; articolo 17, Dlgs 231/2007). Il limite va determinato tenendo conto sia dell'unica operazione sia se si tratta di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera v) e dall'articolo 17, comma 1, lettera b), Dlgs 231/2007);
- › ai **singoli contribuenti**, i quali devono indicare nel quadro RW quanto detenuto all'estero a titolo di attività di natura finanziaria e/o di investimenti (articolo 4, Dl 167/1990).

Con riferimento a questi ultimi soggetti, dopo aver individuato con precisione l'ambito soggettivo di applicazione della norma, esamineremo gli obblighi di compilazione del quadro RW e il relativo impianto sanzionatorio.

## ■ AMBITO SOGGETTIVO

Alla compilazione del quadro RW sono tenuti i seguenti **soggetti** (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E):

- › le persone fisiche (quadro RW del modello Redditi PF);
- › le società semplici e gli enti ad esse equiparate (quadro RW del modello Redditi SP);
- › gli enti non commerciali, come i *trust* (quadro RW del modello Redditi ENC), che, congiuntamente:
  - siano residenti in Italia;
  - detengano all'estero attività finanziarie o altri investimenti (indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione, «e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni»; così si esprime la Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1) a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

### CASO N. 1

Le persone fisiche devono monitorare le attività estere anche qualora detengano le stesse nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, quindi pure se obbligate alla tenuta e conservazione delle scritture contabili (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1; Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1). Così, mentre per le società – esercenti attività commerciali – il legislatore ha ritenuto sufficiente effettuare i controlli a posteriori attraverso la contabilità, per le persone fisiche (e gli altri soggetti obbligati al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale) ha ritenuto necessario ricevere le informazioni con una periodicità superiore.

Qualora il soggetto tenuto alla compilazione del quadro RW fosse **esonero dalla presentazione del modello Redditi** (es. soggetto non obbligato alla tenuta delle scritture contabili e privo di redditi) ovvero abbia presentato il **modello 730**, dovrà assolvere all'obbligo in parola presentando, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con le stesse modalità, il **quadro RW unitamente al frontespizio** del modello Redditi (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 4).

### AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Persone fisiche residenti in Italia.

Sono invece esonerati alla disciplina sul monitoraggio fiscale coloro la cui residenza fiscale in Italia sia stata determinata dalla legge ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero.

E' il caso (articolo 38, comma 13, Dl 31 maggio 2010, n. 78; Prov. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663):

a) dei dipendenti pubblici che prestano l'attività lavorativa all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale (diplomatici, personale consolare, lavoratori che prestano attività lavorativa continuativa presso la Commissione europea ed altri organismi comunitari e internazionali, come ONU, NATO, Ue,

#### SOGGETTI ESONERATI

S.n.c./S.a.s. e ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), Dpr 917/1986 (società di armamento ovvero società di fatto qualora abbiano ad oggetto l'esercizio di attività commerciali)

**SOGGETTI OBBLIGATI**

OCSE ovvero per una organizzazione internazionale cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati (legge 9 agosto 1967, n. 804; articolo 1, comma 9, lettera b), legge 470/1988; Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1.1; Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.2). Detto esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero, e si estende al coniuge che non eserciti attività lavorativa e ai minori a carico dei dipendenti pubblici (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1.1; articolo 14, paragrafo 1, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee);

b) dei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (cd. frontalieri) con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa (es. un soggetto residente in Italia che lavora in Spagna, sarà esonerato dalla compilazione del quadro RW limitatamente alle disponibilità detenute nel territorio spagnolo, mentre dovrà indicare quelle detenute in Canada).

L'esonero – ai dipendenti pubblici e ai frontalieri – è riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni nell'arco dell'anno) e che, al rientro in Italia, le attività all'estero vengano qui trasferite entro 6 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.2)

Società semplici ed enti ad esse equiparate residenti in Italia

Enti non commerciali residenti in Italia

**SOGGETTI ESONERATI**

Società di capitali (S.r.l., S.p.a., cooperative, ecc.) ed enti commerciali (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.2)

Enti pubblici e soggetti di cui all'articolo 74, comma 1, Dpr 917/1986 (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1; Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.2). Dal novero degli enti pubblici sono esclusi gli enti di previdenza obbligatoria (Casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione, dovendo pertanto rispettare gli obblighi sul monitoraggio fiscale (Corte di Cassazione 24 luglio 2013, n. 17961)

**RESIDENZA FISCALE**

Quanto alla **residenza fiscale**, i riferimenti normativi sono:

- › per le **persone fisiche**, l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, Dpr 917/1986. Si fa riferimento - salvo che per i cittadini italiani che si siano trasferiti in territori *black list*, i quali devono fornire una prova contraria alla presunzione che vuole il mantenimento della residenza in Italia - all'iscrizione presso l'anagrafe dei Comuni italiani. Pertanto, anche i cittadini stranieri, iscritti presso l'Anagrafe della popolazione italiana, che abbiano mantenuto una casa di famiglia nel proprio Paese d'origine, soggiacciono agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- › per le **società semplici ed enti equiparati**, l'articolo 5, comma 3, lettera d), Dpr 917/1986;
- › per gli **enti non commerciali**, l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986, che considera, al fine di stabilire la residenza in Italia, l'aver per la maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente, la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività svolta nel nostro Paese (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1).

Qualora ricorrano le condizioni per considerare «**esterovestito**» un ente estero (articolo 73, comma 5-bis, Dpr 917/1986), come pure una società semplice o ad essa equiparata, scattano gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo a detto soggetto.



**CASO N. 2**

Un *trust* costituito in un Paese a fiscalità privilegiata (*black list*) si considera fiscalmente residente in Italia – e quindi soggetto agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale – qualora (articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986; Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1; Cm 13 marzo 2015, n. 10/E):

- a. almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
- b. e, successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero vincoli di destinazione sugli stessi.

Analoga conclusione si applica:

- › ad una fondazione di famiglia del Lichtenstein – avente caratteristiche simili al *trust* – qualora ricorrono le due condizioni descritte (Cm 16 luglio 2015, n. 27/E, paragrafo 4.2);
- › ad una SCI (*société civile immobilière*) monegasca. Essendo un soggetto equiparato alle società semplici, si applica l'articolo 5, comma 3, lettera d), Dpr 917/1986 (si fa riferimento al Paese in cui è fissata la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto dell'attività) al fine di individuare la residenza fiscale. Poiché vale anche il Paese in cui è fissata l'amministrazione, qualora il *gérant* sia un socio italiano che di fatto impartisce le direttive, non conta l'amministratore estero che formalmente sia stato nominato. La riconducibilità della residenza in Italia impone il rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale (Cm 16 luglio 2015, n. 27/E, paragrafo 2.10).

## ■ POSSESSO ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ

Quanto alla detenzione di attività estere, occorre aver riguardo non solo all'**intestazione formale** delle stesse, ma anche all'**effettiva detenzione**, disponibilità o possibilità di movimentazione (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, parte prima, paragrafo 1; Corte di Cassazione 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052; Corte di Cassazione 7 maggio 2007, n. 10332; Corte di Cassazione 11 giugno 2003, n. 9320).

**CASO N. 3**

Una persona fisica residente in Italia è intestataria di un **conto corrente** detenuto in Svizzera. Il coniuge è delegato ad operare sul medesimo conto, anche ai fini dell'effettuazione dei prelievi. In tal caso, oltre all'intestatario, gli obblighi di monitoraggio ricadono anche in capo al coniuge, il quale dovrà riportare nel quadro RW l'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1).

Caso differente è quello dell'**amministratore di una società di capitali**: se quest'ultima detiene un conto all'estero sul quale l'amministratore residente in Italia è delegato ad operare, non vi sono obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto il delegato (l'amministratore persona fisica) opera per conto dell'intestatario, ossia per conto della società (Cm 21 giugno 2011, n. 28/E, paragrafo 5.2; Cm 14 maggio 2014, n. 10/E, paragrafo 13.2).

Tra le attività da monitorare nel quadro RW vi sono non solo quelle possedute direttamente dal contribuente, ma **anche** quelle possedute dal contribuente per il tramite di **interposta persona** (Rm 31 ottobre 2008, n. 412/E; Cm 1° ottobre 2001, n. 85/E, paragrafo 2; Cm 4 dicembre 2001, n. 99/E, paragrafo 2.3; Cm 10 ottobre 2009, n. 43/E).

**CASO N. 4**

Potrebbe essere considerato soggetto interposto:

- › un *trust* (Cm 27 dicembre 2010, n. 61/E; Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1);
- › una società fiduciaria estera (Rm 30 aprile 2002, n. 134/E),

che risulti essere un semplice schermo formale mentre la reale disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti.

Se, invece, una persona fisica residente in Italia possiede partecipazioni o interessenze in società o altre entità o istituti giuridici esteri non fittiziamente interposti, i quali a loro volta possiedono le attività all'estero, va verificata la presenza dei **titolari effettivi** (o *beneficial owners*) come definiti dagli articoli 1, comma 2, lettera pp) e 20, Dlgs 231/2007.

Per titolare effettivo s'intende colui che **controlla** – tramite un possesso diretto o indiretto (e computando anche le partecipazioni imputate ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, Dpr 917/1986) – un'entità giuridica (**società non quotata**, ma anche *trust* e fondazioni), in quanto vi partecipa (al capitale o comunque con i diritti di voto) mediante il possesso, anche per un solo giorno nel periodo d'imposta, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o in altro modo (Prov. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663).

Le **partecipazioni in società estere quotate** in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW (non si indica la percentuale di partecipazione e non si opera il distinguo della localizzazione o meno in Paesi *white list*; si veda *infra*) indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello *status* di «titolare effettivo».

#### CASO N. 5

Una società estera, partecipata da una persona fisica residente, detiene alcune attività all'estero (immobili, titoli, conti correnti).

Gli obblighi di monitoraggio non sono posti in capo alla società, se non è esterovestita. Neppure ricadono in capo al socio persona fisica, se la società non è fittiziamente interposta (se lo fosse, le attività estere dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW del socio residente).

Se, però, il socio detiene oltre il 25% del capitale sociale dell'entità giuridica estera, dovrà dichiarare, in qualità di titolare effettivo (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.1.1):

- il valore della partecipazione (si badi, non le attività estere della società partecipata) detenuta nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante);
- e, in aggiunta, la quota di partecipazione.

Se il possesso della partecipazione fosse del 15% in capo alla persona fisica residente A e il 15% in capo al coniuge di A, entrambi i coniugi risulterebbero essere titolari effettivi delle attività estere, e quindi ciascuno dovrebbe indicare nel proprio quadro RW il valore delle partecipazioni e la percentuale di partecipazione.

Si precisa che l'obbligo dichiarativo in capo al titolare effettivo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e **non** riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più **società residenti che effettuano investimenti all'estero**. In quest'ultimo caso, infatti, l'Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie necessarie per l'accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l'analisi delle dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall'ordinamento interno. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di «titolare effettivo» di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

#### CASO N. 6

Una società estera, che detiene alcune attività all'estero (immobili, titoli, conti correnti), è partecipata:

- > da una persona fisica residente nella misura del 15%;
- > da una società residente nella misura del 50%. Quest'ultima è partecipata dalla persona fisica di cui sopra nella misura del 50%.

In questo caso, la persona fisica risulta essere il «titolare effettivo» delle attività estere, detenendo una percentuale del 40% (15% direttamente e il 25%, ossia il 50% del 50%, per il tramite della società residente) nella società estera; pertanto, indicherà nel quadro RW:

- > il valore della partecipazione (si badi, non le attività estere) detenuta nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante);
- > e, in aggiunta, la quota di partecipazione.

In caso di partecipazioni rilevanti (oltre il 25%) in **società residenti in Paesi non collaborativi** (esclusi dalla *white list* di cui al Dm 4 settembre 1996), occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un **approccio «look through»** e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti «controllati» situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza «titolare effettivo».

#### CASO N. 7

Una società, localizzata in un Paese non collaborativo, detiene alcune attività all'estero (immobili, titoli, conti correnti). Essa è partecipata in misura rilevante (per oltre il 25%) da una persona fisica residente.

Quest'ultima indicherà nel quadro RW, per ciascuna società:

- › il valore complessivo di tutte le attività estere di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- › e, in aggiunta, la quota di partecipazione.

Se il possesso della partecipazione nella società fosse del 15% in capo ad A e del 15% in capo al coniuge di A, entrambi i coniugi risulterebbero essere titolari effettivi delle attività estere, e quindi ciascuno dovrebbe indicare nel proprio quadro RW il valore delle attività estere e la percentuale di partecipazione.

Qualora la società localizzata in un Paese non *white list*, partecipata come sopra descritta, detenesse le attività in Italia (anziché all'estero), la persona fisica dovrà indicare nel quadro RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, posto che in tal caso il contribuente non è il titolare effettivo di attività detenute all'estero.

Tale criterio dev'essere adottato fino a quando nella **catena partecipativa** sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

#### CASO N. 8

La società A, localizzata in un Paese non collaborativo, detiene alcune attività all'estero (immobili e titoli, come pure il 100% della partecipazione nella società B, che detiene denaro in un conto corrente, localizzata anch'essa in un Paese non collaborativo).

La società A è partecipata in misura rilevante (per oltre il 25%) da una persona fisica residente.

Quest'ultima indicherà nel quadro RW:

- il valore complessivo di tutte le attività estere di cui risulta essere il titolare effettivo, ossia immobili e titoli posseduti da A e il conto corrente posseduto da B, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- e, in aggiunta, la quota di partecipazione detenuta in A.

Se la società B fosse localizzata in un Paese collaborativo (territorio *white list*), la persona fisica avrebbe indicato nel quadro RW:

- › il valore complessivo di tutte le attività estere di cui risulta essere il titolare effettivo, ossia immobili e titoli e la partecipazione in B (si badi: non il conto corrente), avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività;
- › e, in aggiunta, la quota di partecipazione detenuta in A.

Si precisa che l'approccio **look through** opera sempre qualora le attività estere siano detenute per il tramite di entità giuridiche diverse dalle società (es. **trust** e **fondazioni**) e dagli **OICR**. Per questi ultimi si può distinguere tra:

- › OICR di diritto italiano che investono all'estero: la partecipazione in detto organismo da parte di una persona fisica residente non fa scattare alcun obbligo di monitoraggio;
- › OICR di diritto estero (*white list*): il partecipante persona fisica residente indica nel quadro RW il valore della quota di partecipazione detenuta;
- › OICR di diritto estero (non *white list*): se la percentuale detenuta non è rilevante (fino al 25%) il partecipante persona fisica residente indica nel quadro RW il valore della quota di partecipazione detenuta; qualora fosse rilevante (oltre il 25%) vanno indicati, in luogo del valore della quota, il valore complessivo delle attività estere (es. immobili, conto corrente) detenute direttamente dall'organismo di investimento e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi.



**CASO N. 9**

Le attività estere sono detenute per il tramite di un *trust*.

Qualora:

- › la percentuale di controllo non fosse rilevante (fino al 25%), gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono sull'entità giuridica (diversa dalla società), se residente;
- › la percentuale di controllo fosse rilevante (oltre il 25%), il contribuente dovrà indicare il valore complessivo delle attività estere (e non delle partecipazioni) e la percentuale di patrimonio spettante nell'entità stessa. Questo modo di operare prescinde dal Paese in cui è localizzata l'entità giuridica, che potrebbe essere residente in Italia o all'estero.

## ATTIVITÀ ESTERE OGGETTO DI MONITORAGGIO

Il quadro RW accoglie – relative al periodo d'imposta considerato – le **consistenze** di:

**a) investimenti all'estero.** Si tratta di beni di investimenti aventi natura patrimoniale, collocati all'estero.

Per la **valorizzazione** si adotta:

- › per gli immobili quella valida ai fini **Ivie**, anche se l'imposta non fosse dovuta (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E; Provv. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663);
- › per gli altri beni si indica il costo di acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria (il costo include anche gli oneri accessori, come le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ma esclusi gli interessi passivi; si veda Cm 13 settembre 2010, n. 45/E), ovvero, a scelta del contribuente, il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero all'ultimo giorno di detenzione).

Gli investimenti oggetto di monitoraggio sono esemplificati nella tabella che segue (Cm 10 ottobre 2009, n. 43/E; Cm 1° ottobre 2001, n. 85/E, paragrafo 2; Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E);

### ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA PATRIMONIALE

ATTIVITÀ PATRIMONIALE ESTERA	NOTE
Immobili	Anche se tenuti a disposizione
Gioielli preziosi e opere d'arte	Anche se si trovano all'estero solo ai fini della custodia
Mobili e oggetti di antiquariato	Si veda la Rm 27 febbraio 2002, n. 57/E. Per i mobili deve trattarsi di arredo posseduto a titolo di investimento, di considerevole valore economico, suscettibile (anche solo potenzialmente) di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'articolo 67, Dpr 917/1986 (es. per effetto del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte)
Imbarcazioni e navi da diporto	Detenuti all'estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri o, se anche non iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Non rileva il luogo fisico in cui stazionano (es. porto all'estero), ma lo Stato del registro navale a cui i beni sono iscritti (es. <i>yacht</i> ; vedi Rm 3 luglio 2009, n. 172/E)
Altri beni mobili	Detenuti all'estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 2.2)
Beni immateriali	Es. brevetti e marchi (Cm 30 gennaio 2002, n. 9/E, paragrafo 1.11; Rm 30 aprile 2002, n. 134/E; Cm 10 ottobre 2009, n. 43/E; Cm 23 novembre 2009, n. 49/E, paragrafo 5.1)

**b) attività estere di natura finanziaria**, anche se detenute in cassette di sicurezza all'estero o se detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Secondo la Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E l'obbligo di monitoraggio si estende anche alle **attività finanziarie italiane** depositate all'estero presso cassette di sicurezza, come pure presso «*le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia*» ovvero intestate a fiduciarie non residenti (cfr. anche Cm 1°ottobre 2001, n. 85/E, paragrafo 2 e Rm 31 ottobre 2008, n. 412/E). Può trattarsi di attività descritte nella tabella seguente (si ricorda che la **valorizzazione** da adottare è quella valida ai fini **Ivafe**, ossia il valore di mercato o quello – coincidente – risultante dalla rendicontazione predisposta dall'istituto finanziario estero, anche se l'imposta non fosse dovuta).

Ricordiamo che i commi 710 e 711 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno **ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivie e dell'Ivafe** stabilendo che, dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale in esame. Si deve evidenziare che **l'Ivafe** a partire dal periodo di imposta 2014 è dovuta **solo** sui prodotti finanziari come definiti dal Dlgs 58/1998 e non più su tutte le attività finanziarie, al fine di equiparare l'ambito oggettivo di tale imposta all'omologa interna, rappresentata dal bollo che si applica, appunto sui soli prodotti finanziari oltre che conti correnti e libretti di risparmio.

## ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

ATTIVITÀ FINANZIARIA ESTERA	NOTE
Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti	Es. partecipazione al capitale di società estere o al patrimonio di altri enti non residenti, quali fondazioni o trust, obbligazioni estere, quote di OICR esteri. Per i <i>dossier</i> titoli è sufficiente indicare nel quadro RW il solo valore iniziale e il valore finale (di ogni <i>dossier</i> titoli si compila un rigo), oltre i giorni di possesso, in modo da evitare di compilare tanti righe quante sono le attività finanziarie ricomprese nel <i>dossier</i> (Cm 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 14). Se la relazione finanziaria accoglie nuovi investimenti derivanti da apporti di capitale si compilerà un nuovo rigo (che accoglierà il valore iniziale e quello finale e i giorni di possesso)
Valute estere	
Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero	Anche se accolgono fondi provenienti da redditi prodotti in Italia, come stipendi, pensioni, ecc. Se il conto corrente o il deposito di risparmio è detenuto in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi, occorre indicare – oltre al valore iniziale e quello finale – anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta (Prov. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663). Mentre per qualsiasi altra attività estera non esistono limiti di importo, per i conti correnti e depositi esteri (ovunque intrattenuti) è possibile omettere il monitoraggio se il « <i>valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta (N.d.A.: picco di disponibilità) non sia superiore a 15.000 euro</i> » (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990)
Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti	Es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere



**ATTIVITÀ FINANZIARIA ESTERA****NOTE**

Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero

Diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote estere o strumenti finanziari assimilati

Le *stock option* sono da indicare nel quadro RW solo se, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante (perché solo in tal caso il titolare del diritto dispone all'estero di un diritto avente un valore economico) e se è trascorso l'eventuale «*vesting period*» (clausola prevista nel piano di assegnazione che prevede un periodo entro il quale il beneficiario non può esercitare l'opzione), qualora si tratti di diritti non cedibili (in caso contrario il monitoraggio è obbligatorio anche durante il *vesting period* (Rm 25 luglio 2014, n. 73/E)

Polizze estere

Se i redditi derivanti dalla polizza estera sono percepiti direttamente all'estero e il contratto è stipulato con imprese di assicurazioni estere non operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o un rappresentante fiscale, o ancora nel caso in cui non vi sia l'intervento di intermediari residenti e di un sostituto d'imposta, il contribuente è tenuto ad indicare l'investimento nel quadro RW e ad applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria. La polizza non deve essere segnalata nel quadro RW se il contratto è stipulato con imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o un rappresentante fiscale ovvero in presenza di soggetti di cui all'articolo 23, Dpr 600/1973, quali banche e società fiduciarie che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da tali contratti in quanto intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato dal contribuente o dall'impresa estera ovvero qualora gli stessi soggetti abbiano in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa e ne curino il trattamento fiscale dei relativi flussi (agenzia delle Entrate, risposta Interpello n. 300/2019).

Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero

Va indicata nel quadro RW la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 2.1). Sono escluse, invece, le somme versate per obbligo di legge, quali il cd. «secondo pilastro svizzero», trattandosi di forme di previdenza, seppur complementare, di natura obbligatoria, ovvero versate per obbligo discendente dalla contrattazione collettiva nazionale (non individuali; cfr. Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 2.2)

Per la **valorizzazione** – di cui ai criteri sopra enunciati e di seguito schematizzati – ogni **comproprietario** indica il valore relativo alla **propria quota di possesso** (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E), tenendo conto che, in caso di **più diritti reali** in capo a diversi possessori (es. nuda proprietà e usufrutto), il quadro RW è compilato da ciascun soggetto intestatario di diritti (Cm 13 settembre 2010, n. 45/E, paragrafo 1).

## VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	CRITERIO DI VALORIZZAZIONE (*)	NOTE
Immobili	Criterio Ivie o costo storico	Si adotta o il criterio catastale (per immobili situati nella Ue, nonché per quelli situati in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) o il criterio del costo. In mancanza del costo si utilizza il valore di mercato. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo d'imposta 2016, non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo stesso (articolo 7-quater, comma 23, Dl 22 ottobre 2016, n. 193; articolo 4, comma 3, ultimo periodo, Dl 167/1990)
Altri beni	Costo storico	
Attività finanziarie	Criterio Ivafe/risultanze dalla rendicontazione dell'intermediario finanziario estero	Per le attività finanziarie quotate si adotta il valore di mercato, mentre per quelle non quotate si adotta il valore nominale (in mancanza si utilizza il valore di rimborso)

(\*) Non rileva l'eventuale finanziamento contratto per l'acquisizione (es. contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di immobili esteri; Cm 13 settembre 2010, n. 45/E).

Quanto al **valore di cambio** per le attività da monitorare espresse in valuta estera, si deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del Dpr 917/1986 (in merito alla reperibilità dei cambi risalenti ad annualità lontane nel tempo, si ricorda che fino all'emanazione del Dm 28 dicembre 2000, in vigore dal 12 gennaio 2001, l'accertamento dei cambi delle valute estere era di competenza del ministero delle Finanze) o, in alternativa, quello fornito da operatori internazionali indipendenti utilizzato dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché risultante da fonti di informazione pubbliche e verificabili (articolo 13-bis, comma 2, lettera e), Dl 30 dicembre 2016, n. 244). Per i valori iniziali (1° gennaio) si indica il cambio medio mensile del mese di dicembre dell'anno precedente (Cm 14 maggio 2014, n. 10/E, paragrafo 13.4).

Secondo la Rm 16 settembre 2016, n. 77/E, nel caso in cui si utilizzzi:

- › il **costo di acquisto**, si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto, come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, senza necessità di aggiornare il valore indicato nella dichiarazione;
- › il **valore di mercato**, rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo. In questa ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Entrambe le categorie (investimenti patrimoniali e attività finanziarie) sono oggetto di monitoraggio fiscale se:

**a)** sono **suscettibili di produrre redditi** di fonte estera imponibili in Italia, evidenziando la tipologia di reddito nella casella 18 del quadro RW;

## POTENZIALI REDDITI ESTERI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ESTERE OGGETTO DI MONITORAGGIO

CODICE DA INDICARE A CASELLA 18 DEL QUADRO RW	QUADRO REDDITUALE COMPILATO	TIPOLOGIA DI REDDITI
1	Quadro RL	Dividendi, interessi e redditi di capitale che concorrono alla formazione del reddito complessivo
2	Quadro RM	Redditi di capitale che non concorrono alla formazione del reddito complessivo in quanto assoggettati ad imposte sostitutive (ovvero a imposta ordinaria ma su opzione) e redditi diversi di cui all'articolo 67, Dpr 917/1986
3	Quadro RT	Redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, Dpr 917/1986
4	Compilazione contemporanea di più quadri tra RL, RM e RT	Se detenute in Italia non sono da segnalare. Al contrario, se detenute presso un conto corrente o dossier all'estero sono da segnalare (cfr. infra «depositi e conti correnti bancari detenuti all'estero»)
5	Redditi da percepire in futuro e investimenti infruttiferi	Investimenti infruttiferi (*)

(\*) È dubbio se debbano essere inclusi anche i finanziamenti infruttiferi. Secondo l'agenzia delle Entrate (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E) e parte della giurisprudenza di merito (Ctp di Treviso, sentenza 25 giugno 2014, n. 508/9/14) essi sono da indicare nel quadro RW (in senso contrario si è espressa la Ct di Il grado Bolzano, sentenza 12 giugno 2014, n. 48/2/14), in quanto si tratta di attività estere astrattamente riconducibili tra quelle che, anche solo potenzialmente, potrebbero in futuro produrre un reddito (es. a seguito della cessione del contratto ovvero delle modifiche delle condizioni contrattuali di un finanziamento inizialmente infruttifero). La Cm 38/E/2013 così recita: «sono soggetti all'obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all'estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa».

**b) non sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti** o i contratti non sono conclusi attraverso il loro intervento, o allorché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività non sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Pertanto, data la formulazione dell'articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, non è sufficiente – ai fini dell'esonero dal monitoraggio – che i flussi finanziari e i redditi delle attività estere siano stati riscossi tramite un intermediario finanziario residente, ma è necessario che sia stato applicato il prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei flussi/redditi (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 3). L'esonero, nel rispetto delle condizioni descritte, compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente rivesta la qualifica di «titolare effettivo».

A parere di chi scrive, è possibile sostenere che sia da indicare nel quadro RW il finanziamento infruttifero qualora ricevuto in valuta estera, in quanto la differenza di cambio che potrebbe rilevarsi al momento dell'estinzione del prestito potrebbe generare redditi rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. c-quinquies) del Tuir.



SITUAZIONE	CONDIZIONE DI ESONERO	NOTE
Le attività estere sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari finanziari residenti (*)	I redditi (di natura finanziaria o patrimoniale) devono essere stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione d'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi di risparmio amministrato o gestito, o di altre imposte sostitutive, o di ritenute a titolo di acconto o d'imposta	Es. imposizione di cui all'articolo 27, comma 4, Dpr 600/1973 per i dividendi esteri, di cui all'articolo 2, Dlgs 239/1996 per le obbligazioni emesse da soggetti non residenti, di cui all'articolo 10-ter, legge 77/1983 per i redditi provenienti da OICR di diritto estero
I contratti produttivi di redditi di natura finanziaria sono conclusi con l'intervento di intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatarî di una delle controparti contrattuali		
I redditi delle attività estere sono riscossi attraverso intermediari finanziari residenti		

(\*) Rimangono fermi i chiarimenti forniti nella Rm 31 maggio 2011, n. 61/E e nella Rm 8 marzo 2012, n. 23/E con riferimento alle condizioni necessarie per usufruire dell'esonero dal monitoraggio per le attività affidate in amministrazione a società fiduciarie residenti. Qui si precisa che il rapporto continuativo si crea non solo attraverso l'amministrazione con intestazione fiduciaria ma anche con l'amministrazione di beni fisicamente detenuti all'estero senza l'intestazione fiduciaria.

## ■ QUADRO SANZIONATORIO

L'impianto sanzionatorio – rinvenibile nell'articolo 5, Dl 167/1990 – attiene l'**omessa o infedele compilazione della dichiarazione**, essendo il quadro RW **parte integrante del modello Redditi** e **non avendo impatto reddituale** (salvo il fatto che per le attività estere potrebbe essere dovuta l'Ivite o l'Ivafe), ad eccezione della **presunzione di fruttuosità** di cui all'articolo 6, Dl 167/1990. Quanto a quest'ultima, si ricorda che le attività finanziarie estere si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta; inoltre, qualora l'attività non abbia prodotto redditi nel periodo d'imposta, il contribuente deve specificare nella dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta. La presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta **prova contraria** da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e di compilazione del quadro RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non abbiano prodotto redditi nel periodo d'imposta o siano infruttifere, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale (Cm 23 dicembre 2013, n. 38/E, paragrafo 1.3.1).

Volendo sintetizzare le principali sanzioni concernenti il quadro RW si propone la tavola che segue.

## SANZIONI RELATIVE AL QUADRO RW

VIOLAZIONE	SANZIONE	RIFERIMENTO	NOTE
Omessa compilazione del quadro RW	Dal 3% al 15% dell'importo non segnalato (e dal 6% al 30% se le attività estere sono localizzate in un Paese non <i>white list</i> ) ovvero di 258 euro se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine	Articolo 5, Dl 167/1990	
Compilazione infedele del quadro RW	Dal 3% al 15% dell'importo non segnalato (e dal 6% al 30% se le attività estere sono localizzate in un Paese non <i>white list</i> )	Articolo 5, comma 2, Dl 167/1990	La sanzione è commisurata agli importi non dichiarati, secondo quanto risulta al termine di ciascun periodo di detenzione delle attività estere, ponderato per i giorni di possesso (Cm 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 14.1). Per cui altre tipologie di errori non sono sanzionabili, salva l'applicazione di sanzione per violazioni formali (da 250 a 2.000 euro, di cui all'articolo 8, Dlgs 471/1997). Non sono sanzionate le violazioni meramente formali (articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997)
Redditi derivanti dalla presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6, Dl 167/1990	Dal 90% al 180% dell'imposta evasa, con riduzione di un terzo qualora l'evasione non superi la soglia di 30.000 euro	Articolo 1, comma 2, Dlgs 471/1997	La presunzione in parola non qualifica i redditi evasi come prodotti all'estero, per cui non dovrebbe applicarsi l'aumento di un terzo previsto dall'articolo 1, comma 8, Dlgs 471/1997 (si veda la risposta a interpello 4 novembre 2016, n. 954-62/2016 con riguardo alla presunzione di cui all'articolo 12, Dl 78/2009)

VIOLAZIONE	SANZIONE	RIFERIMENTO	NOTE
Redditi derivanti alla presunzione di evasione di cui all'articolo 12, DI 78/2009	Dal 180% al 360% dell'imposta dovuta, con riduzione di un terzo qualora l'evasione non superi la soglia di 30.000 euro (e dal 240% al 480%, con un minimo di 500 euro, in caso di dichiarazione dei redditi omessa)	Articolo 12, comma 2, DI 78/2009 (« <i>gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato .... in violazione degli obblighi di dichiarazione .... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate</i> »). Si veda Cm 16 luglio 2015, n. 27/E, paragrafo 2.2	Inoltre, il termine per l'accertamento delle sanzioni e dei redditi fruisce del raddoppio dei termini (articolo 20, Dlgs 472/1997; articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, DI 78/2009)
Infedele dichiarazione ai fini Ivie/Ivafe	Dal 90% al 180% dell'imposta evasa, con riduzione di un terzo qualora l'evasione non superi la soglia di 30.000 euro	Articolo 19, DI 201/2011	